



Titolo

Violazioni in materia gestionale e economica – società poi fallita - indicatori dello stato di crisi economica e finanziaria - esistenza nei mesi precedenti il fallimento – componenti del consiglio di amministrazione – dovere di attivarsi

Descrizione

È censurabile l'inerzia dei componenti (anche senza deleghe) del consiglio di amministrazione di una società poi fallita, là ove detti amministratori si trovino davanti ad evidenti indicatori dello stato di crisi economica e finanziaria in cui versò la società nei mesi antecedenti il fallimento (cfr. Cass. 2.3.2020, n. 17626). Ove tali indicatori vi siano gli amministratori hanno il potere e il dovere di attivarsi per impedire le conseguenze più gravi del dissesto. Il mancato accertamento delle condizioni di liquidazione ovvero la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento (o altra procedura concorsuale) da parte dell'amministratore, per consentire (nell'un caso o nell'altro) una effettiva par condicio tra i creditori e la limitazione dell'aggravamento dell'insolvenza, è certamente sanzionabile.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 81/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 21, commi 1 e 3, NOIF; art. 4, comma 1, CGS; art.19 Statuto della F.I.G.C.

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0081 CFA del 31 gennaio 2024 (Sig. Giorgio Heller/Procura Federale)